

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Opposizione di terzo c.d. revocatoria, onere probatorio

L'opposizione di terzo c.d. revocatoria di cui al secondo comma dell'art. 404 c.p.c. è istituto eccezionale che consente al terzo, rimasto estraneo al processo formativo del giudicato, di impugnare il giudicato medesimo, laddove emerga che la decisione sia stata emanata a seguito di dolo o collusione fra le parti ed in danno del terzo. In tal caso occorre dare prova che il giudicato impugnato sia l'effetto di dolo o collusione delle parti a danno del terzo e che abbiano quindi condotto a una pronuncia dal contenuto diverso da quello che essa avrebbe assunto in loro assenza. In particolare, gli elementi richiesti per l'integrazione del dolo revocatorio sono: l'attività deliberatamente fraudolenta, giudiziale o stragiudiziale, che provoca i suoi effetti nel processo attraverso la manipolazione di fatti o atti di causa, tale da produrre su di essi un accertamento contrario a quello che si sarebbe formato in assenza della frode; sotto il profilo soggettivo, il dolo che inganna non solo l'altra parte ma anche il giudice; sotto il profilo oggettivo, il necessario rapporto di causa/effetto tra il dolo posto in essere e la sentenza resa.

Tribunale di Milano, sentenza del 28.12.2019

...omissis...

Preliminarmente, anche in considerazione delle deduzioni svolte da parte convenuta nella sua memoria conclusionale di replica circa la natura della azione proposta dall'attore *omissis*, appare opportuno svolgere alcune considerazioni sulla natura dell'azione svolta.

Risulta proposta, pacificamente, opposizione di terzo revocatoria, ai sensi dell'art. 404, II comma, c.p.c., *omissis* con i suoi due commi, due differenti mezzi d'impugnazione a favore del terzo: l'opposizione c.d. ordinaria, proponibile, come precisato dalla norma, «contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti»; l'opposizione c.d. revocatoria, attribuita a creditori e aventi causa di una delle parti quando la sentenza sia «l'effetto di dolo o collusione a loro danno».

Trattasi di istituto eccezionale che consente al terzo, rimasto estraneo al processo formativo del giudicato, di impugnare il giudicato medesimo, laddove questo si ponga in contrasto con i propri diritti soggettivi (I comma), ovvero laddove emerga che la decisione sia stata emanata a seguito di dolo o collusione fra le parti ed in danno del terzo (II comma).

L'attore nell'invocare il secondo comma dell'art. 404 c.p.c., ha chiaramente inteso proporre opposizione di terzo revocatoria.

Legittimati ad avvalersi di tale opposizione sono i creditori, i quali hanno interesse al venir meno del giudicato laddove questo sia idoneo a danneggiarli in quanto diminutivo della garanzia patrimoniale generica del loro debitore ex art. 2740 c.c..

Sotto tale profilo, la azione predetta altro non è che il parallelo della azione revocatoria disciplinata all'art. 2901 c.c., e della azione di simulazione di cui all'art. 2900 c.c.. posto che in tutti i casi incombe sull'attore l'onere di allegare e provare che gli atti di disposizione del patrimonio del suo debitore ovvero il giudicato che si impugna, siano stati posti in essere in suo pregiudizio e nella consapevolezza dello stesso da parte del debitore e del terzo/controparte nel giudizio.

Per tal motivo il richiamo svolto da parte attrice alla azione revocatoria ordinaria non risulta in alcun modo fuori luogo, trattandosi di azioni simili che si differenziano per il solo *petitum* (in un caso si chiede di eliminare l'atto lesivo pregiudizievole delle ragioni creditorie, mentre nell'altro si chiede di eliminare il giudicato parimenti lesivo).

Nel caso della opposizione revocatoria pertanto occorre dare prova che il giudicato impugnato sia l'effetto di dolo o collusione delle parti a danno del terzo e che abbiano quindi condotto a una pronuncia dal contenuto diverso da quello che essa avrebbe assunto in loro assenza.

In particolare, nel caso di specie, l'attore ritiene esservi stata collusione fra le due parti, vale a dire una condotta processuale concordata fra le parti del giudizio, finalizzata a ottenere dal giudice un provvedimento che, ai danni del terzo, faccia apparire come vera una realtà sostanziale diversa da quella che le parti, in realtà, intendono fra loro esistente.

In particolare, in giurisprudenza si è precisato che: "Gli elementi richiesti per l'integrazione del dolo revocatorio sono: l'attività deliberatamente fraudolenta, giudiziale o stragiudiziale, che provoca i suoi effetti nel processo attraverso la manipolazione di fatti o atti di causa, tale da produrre su di essi un accertamento contrario a quello che si sarebbe formato in assenza della frode; sotto il profilo soggettivo, il dolo che inganna non solo l'altra parte ma anche il giudice; sotto il profilo oggettivo, il necessario rapporto di causa/effetto tra il dolo posto in essere e la sentenza resa" (Appello Milano, 23 Gennaio 2019,..omissis..)

Ciò premesso si rileva.

L'attore deduce che il riconoscimento di debito, asseritamente recante la data del febbraio 2013 ed azionato con il ricorso depositato il 5.4.2017, in base al quale è stato emanato il decreto ingiuntivo non opposto, sia frutto di collisione fra ricorrente

monitorio ed intimata, a proprio danno, e volto alla iscrizione di ipoteca giudiziale come tale idonea a ledere il proprio credito. A sostegno della prova della detta collusione lo stesso adduce i seguenti elementi *omissis*. Quale prove costituende si è disposta la esibizione dell'originale della dichiarazione, e la esibizione dei conti del convenuto. L'originale è stato esibito dinanzi ad altro giudice, attesa la assenza del titolare del fascicolo nella data fisata; lo stesso è stato poi depositato con attestazione di conformità in atti.

Quanto depositato è palesemente difforme dall'atto a suo tempo depositato dinanzi al giudice del monitorio. Dal confronto fra i due documenti emerge che quello depositato nel giudizio del monitorio, vede la firma della *omissis* sulla destra rispetto al nome (doc. 5 allegato all'atto di citazione); quello depositato quale originale nel presente giudizio con attestazione di conformità all'originale, vede la firma apposta al di sotto del nome. Alcuna documentazione bancaria a supporto dei prestiti operati risulta allegata, non avendo dato esito la esibizione disposta.

omissis pertanto, avrebbe versato nell'arco di circa 7 anni, denaro per la non modesta cifra di complessivi € 180.000 ad un soggetto, nato nel 1985, che all'epoca del primo versamento era da poco maggiorenne, senza pretendere alcuna garanzia, senza avere nessun risconto (una matrice di un assegno, un bonifico) richiedendo solo nel 2013 un'attestazione di riconoscimento di debito, azionata però nel 2017, non appena la *omissis* aveva ricevuto la citazione da parte dell'odierno attore. Il riconoscimento, datato febbraio 2013 appare peculiare nel suo tecnicismo, non avendo le due parti allegato di avere effettuato studi giuridici, laddove nello stesso si citano espressamente istituti giuridici, mutuo gratuito ex art. 1813 c.c., riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., valevole per l'ottenimento di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 642, II comma, c.p.c..

Tutti gli elementi predetti, che si riassumono pertanto: nella assenza di documentazione giustificativa della dazione delle somme; nell'asserito versamento di somme a soggetto di giovane età e senza alcuna garanzia; nella redazione di un riconoscimento di debito datata 2013 (privo di data certa) ed azionato però solo nel 2017, con immediata iscrizione di ipoteca giudiziale, in concomitanza con altro atto di citazione, costituiscono elementi gravi precisi e concordanti idonei a configurare la presunzione, affermata da parte attrice, circa l'accordo fra le parti volto alla redazione di un documento, privo di data certa ed appositamente retrodatato, peraltro redatto in plurimi originali, costituente prova valida per la emanazione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, come tale idoneo alla iscrizione di ipoteca.

La mancata risposta all'ordine di esibizione, appare altresì idonea a comprovare, non solo in via presuntiva, che alcuna dazione di denaro dal *omissis* alla *omissis* è mai avvenuta negli anni 2004/2010.

La prova, raggiunta sia in via di prova piena per mancata esibizione, sia in virtù di prova presuntiva, circa la inesistenza di un rapporto obbligatorio fra le parti idoneo a giustificare il giudicato monitorio costituisce conferma dell'accordo fraudolento sotteso alla redazione del riconoscimento di debito.

Vi è inoltre prova del nesso eziologico esistente fra l'accordo fraudolento e lo scopo dello stesso, vale a dire la sottrazione del bene, di proprietà della *omissis* al 50%, alla garanzia in favore del credito vantato da *omissis*, atteso lo spazio temporale esistente fra la notifica dell'atto di citazione e il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e della immediatamente successiva iscrizione di ipoteca.

La domanda va pertanto accolta.

Deve pertanto procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo *omissis* emesso dal Tribunale di Milano ed usato dal convenuto *omissis* per iscrivere ipoteca ai danni dell'attore, con ordine alla Conservatoria dei registri immobiliari di Milano di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale *omissis* e riconducibile al decreto ingiuntivo impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, e vengono poste in solido fra i due convenuti.

Viene inoltre accolta la domanda ex art. 96 c.p.c., nei confronti del convenuto costituito, posto che è emerso che il giudizio in esame si è dovuto proporre in considerazione della attività fraudolenta posta in essere dai due convenuti in danno all'attore e che questi ha resistito in giudizio pur nella consapevolezza di non avere elementi da addurre a supporto delle proprie ragioni. Il danno viene liquidato in proporzione alle spese di giudizio.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo *omissis*; per l'effetto, ordina al Conservatore *omissis*; condanna altresì i convenuti *omissis*, in solido fra loro a rimborsare alla parte attrice *omissis* le spese di lite, che si liquidano in € 800,00 per anticipazioni € 10.000,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.; condanna il convenuto *omissis* alla rifusione del danno ex art. 96 c.p.c. in favore dell'attore *omissis*, danno che si quantifica in € 5.000,00.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

